

TORNATA DEL 16 MAGGIO 1856

-37-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti e di alcuni altri ridotti a nuova coltura — Considerazioni del senatore Di Castagnetto in ordine al paragrafo 3 dell'articolo 1 — Emendamento del senatore Audiffredi al detto paragrafo — Risposta del senatore Plezza, relatore, al senatore Audiffredi ed al commissario regio cavaliere Rabbini — Osservazioni del senatore Giulio a confutazione della proposta dell'Ufficio centrale — Replica del senatore Plezza, relatore — Spiegazioni e schiarimenti del commissario regio in risposta al senatore Plezza, relatore — Modificazione al suddetto paragrafo del senatore Mosca, combattuta dal ministro delle finanze — Nuove considerazioni del senatore Di Castagnetto — Discorso del ministro delle finanze — Adozione del paragrafo 3 dell'articolo 1.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri delle finanze e quello della guerra, e più tardi intervengono anche i ministri di grazia e giustizia, dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici.)

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INTRODUZIONE IN ESTIMO DEI TERRENI CENSIBILI E NON CENSITI E DI ALCUNI ALTRI RIDOTTI A NUOVA CULTURA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, che aggiustasi ieri sul paragrafo 3 dell'articolo 1.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola era stata domandata dal senatore Plezza, e per conseguenza spetterebbe a lui, salvo che egli intenda rinunziarvi.

PLEZZA, relatore. Non ho difficoltà a cedere per ora la parola al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Il merito di una legge deve essere che sia giusta, che sia logica, ed io, o signori, temo che la disposizione, la quale ci occupa presentemente, non sia abbastanza logica, né abbastanza giusta.

Infatti se noi leggiamo l'articolo 42 della legge 4 giugno 1852, che ha dato luogo al progetto di questa legge, noi troviamo che:

« Nel corso della prossima Sessione il Governo presenterà al Parlamento un progetto di legge inteso a collettare i beni censibili e non censiti, e quelli che originariamente censiti, come boschi, brughiere, ghiaie, gerbidi od incolti trovansi ora ridotti a coltura. »

Quindi noi abbiamo una base che dovrebbe essere indeclinabile, a mio avviso, cioè una votazione del Parlamento, il quale ha giudicato che si dovesse a compimento di quanto egli aveva prescritto con quella legge censire i beni non cen-

siti o censiti come boschi, brughiere, ghiaie, gerbidi o incolti.

Quindi la disposizione del progetto, la quale viene a parlare non solamente di beni a collettare, ma ancora di nuova produzione, sarebbe già, a mio avviso, eccessiva.

Lo è poi immensamente quella del paragrafo 3, il quale viene a colpire i beni irrigui, cioè a parlare dell'irrigazione. Io so che il Parlamento che ha votato quella disposizione dell'articolo 42 può, è vero, votarne ancor un'altra, ma io non credo che qui possa essere il caso di un nuovo provvedimento che muti la sostanza di quanto il Parlamento si era allora proposto.

E per ciò stabilire io vi richiamo, o signori, alle cose che furono dette al proposito di quella legge.

Credo inutile di ripetere quelle lunghe, luminose ed assennatissime discussioni, perciocché egli è certo che voi, sia all'occasione che abbiamo votata la legge sul catasto, sia al momento che si è trattato di questa nuova disposizione, non dubitate avrete riandato i motivi che persuasero il Parlamento a votare la legge del catasto e ad invitare il Governo a proporre la legge per i beni non censiti.

Basta però ricordare che, allorché si trattò nella legge del catasto di stabilire le basi di tale operazione, si elevò subito la questione di un catasto provvisorio, cioè, molti degli oratori che presero a parlare in quella circostanza, credevano che il tempo necessario per fare un catasto stabile fosse così lungo che intanto convenisse di provvedere.

Altri poi credevano ancora che con quella forma di catasto provvisorio si potesse sufficientemente supplire alle giuste esigenze proposte dal ministro di finanze, imperciocché la base della legge era di far venire i beni non censiti, o censiti come gerbidi ed improduttivi, in concorso cogli altri beni i quali pagavano il tributo; ma dopo molte discussioni fu riconosciuto come fosse presso che impossibile (almeno, se non impossibile, improbabile) di ottenere una tale operazione da un catasto provvisorio.

Si parlò delle consegne, delle classificazioni varie dei beni che avrebbero i comuni affidate a periti; e da tutte le parti si trovarono delle difficoltà tali, che il Parlamento, abbandonando allora ogni idea di catasto provvisorio, di perequa-

zione provvisoria, ha giudicato che si dovesse intanto stabilire la massima del catasto stabile.

Ora dopo questa determinazione, egli è chiaro, almeno a mio avviso, o signori, che volendo noi entrare nella questione delle irrigazioni, e col metodo che viene proposto sottoporre a maggior censo i beni, i quali non essendo prima stati censiti come irrigati, vennero di poi nel numero dei beni irrigati, egli è certo che noi entriamo nuovamente nella grave discussione del catasto provvisorio, o se non volete dire del catasto provvisorio, d'un arbitrio dato ai comuni, i quali non potranno disimpegnarsi di quest'incumbenza.

Le discussioni che furono fatte allora, gli argomenti adottati sia dall'onorevole ministro che dal commissario regio furono tutti nel senso appunto che non fosse possibile di sobbarcarsi a quell'operazione per le gravissime difficoltà che presentava. Ed infatti, o signori, se noi vogliamo considerare l'irrigazione come un maggior prodotto dei beni, egli è certo che non è possibile di poter entrare in questa classificazione senza toccare tutte le questioni le più delicate, le quali abbiamo voluto evitare, cioè non commettere né alle consegne, né alle iniziative dei comuni.

Nel progetto attuale si vuole far presumere che le comunità possono così facilmente stabilire quali erano i beni irrigatori, e quali ebbero di poi il beneficio dell'irrigazione.

In verità, sia dalle osservazioni contenute nella relazione, le quali io trovo sotto ogni rapporto appagantissime, sia dalle osservazioni fatte ieri e dal ministro di finanze e dal commissario regio, io non ho potuto che persuadermi sempre più che siamo nell'istessa identica questione che si volle scartare nella legge del catasto stabile, cioè di non intraprendere questa operazione, la quale non potrebbe riuscire a bene.

Ieri l'onorevole ministro delle finanze faceva allusione a che l'imposta prediale fosse un'imposta sul prodotto dei beni e disse che, essendo un'imposta sul prodotto, si dovesse considerare adunque la diversità dei prodotti. Io non divido quest'opinione; io credo che l'imposta prediale sia veramente stabilita sui fondi, e che non si possa, quando l'imposta è una volta stabilita, venire ad ogni momento a ricercare quale sia il prodotto, stante le diverse variazioni che queste colture possono subire nel giro degli anni.

L'opinione dell'onorevole ministro, al primo momento che io la sentii emettere, mi diede l'idea di un'imposta sulla rendita. E infatti ho visto poi che egli stesso, il signor ministro, la aveva applicato tale senso, poichè egli si fece ad esternare l'opinione, che io anche divido, cioè che, se fosse possibile di stabilire in modo equo l'imposta sulla rendita, sicuramente sarebbe la più utile.

Raccolse quest'espressione il commissario regio, e si fermò anche a parlare dei diversi prodotti che vengono dalla terra. Quest'argomento distrugge affatto il suo sistema, mentre, se noi parliamo dei prodotti, egli è chiaro che dobbiamo, come osservava il senatore Plezza, imporre tutti i prodotti; e qui cadiamo nella questione della giustizia, cioè nel mio secondo appunto, che la legge non è giusta.

A mio avviso, parmi contrario a tutti i precedenti da noi stabiliti, che il Parlamento avendo approvata la legge sul catasto stabile pel motivo che non si poteva fare un'operazione esatta in modo provvisorio, ora darebbe il suo voto ad una disposizione, che distrurrebbe affatto la base della sua precedente deliberazione. Questo in quanto alla logica del progetto; in quanto poi alla giustizia, le ragioni dette dall'onorevole senatore Plezza, alle quali io mi associo, se noi vogliamo colpire un prodotto, certamente noi dobbiamo colpirli

tutti, e non è possibile di stabilire una legge giusta se non ci serviamo della stessa bilancia, e per gli uni e per gli altri.

Il senatore Sauli poi ieri aveva sollevato una questione che credo anche abbia grandissima importanza, quella cioè della difficoltà che nascerebbe nei vari comuni per la latitudine concessa ai Consigli comunali. E a questo riguardo credo esservi un'altra osservazione grave sulla quale conviene fermarci.

Io accennerò ad una circostanza, non per far una censura ad una legge in vigore perchè le rispetto tutte, ma credo che tutte le leggi che abbiamo, sebbene tutte informate al principio di libertà, e dirette allo stesso scopo e coll'intendimento di fare il meglio possibile; tuttavia dopo l'esperienza di alcuni anni qualche volta si riconoscono mancanti in alcune parti, ed il Parlamento allora viene a correggerle o modificarle.

Tal è la nostra legge comunale che manca in un punto, in quello di non dare bastante rappresentanza alla proprietà, e l'onorevole ministro delle finanze, il quale è eruditissimo in tutte le materie, non avrà potuto a meno di vedere anch'esso che questo inconveniente esiste.

Io credo che le leggi comunali non siano tanto leggi politiche, come leggi d'interesse locale, e che gli interessi debbano essere tutti rappresentati. Ora accade il più delle volte nel nostro paese che i grandi proprietari di un territorio non hanno alcun voto nel Consiglio, e che per contro persone le quali non possiedono, e sono censite solo per arti o mestieri, siedono in maggioranza nel Consiglio e vengono a decidere questioni importantissime sulla proprietà. E qui si verificherà il caso in cui forse la questione dell'irrigazione, la quale è questione tutta relativa alle terre, potrebbe in moltissimi luoghi non essere rappresentata.

C'è poi anche un'altra considerazione, cioè che se nelle provincie del Vercellese e del Novarese la cosa procede in via più regolare perchè le acque partono da navigli stabili e si fanno regolari contratti d'affittamento, nel Piemonte proprio in molte delle nostre provincie che hanno il beneficio d'irrigazione di acque di varia natura, ma non regolate da concessioni così stabili, all'occasione dell'irrigazione, come credo che voi tutti, o signori, ne siete informati, frequentissimi furti d'acqua accadono nei vari territori; ed io penso che forse ci sarebbero inconvenienti più gravi nel dare questa latitudine ai Consigli, perchè molte volte i Consigli si trovano o si trovarono per lo passato in condizioni di dare provvedimenti, direi quasi arbitrari, perchè non avevano una base fissa.

In quelle circostanze nascono molte discussioni, molti forse anche di quelli che fanno parte del Consiglio sono interessati essi stessi nell'irrigazione; di modo che, a me pare che quest'autorità data al Consiglio potrebbe, oltre di non presentare quella facilità di risoluzione, presentare gravissimi inconvenienti.

Ieri poi, se non erro, l'onorevole commissario regio disse, in risposta al senatore Plezza, che non si sarebbe tenuto conto di queste piccole irrigazioni nei paesi di montagna.

Forse non ho bene compreso il senso delle sue parole; il rendiconto, che non ho ancora potuto esaminare, me lo darà. A questa proposta non ho potuto a meno di fare due riflessi. L'uno è che quando si è adottato un principio, esso deve essere tanto per le proprietà grandi, come per le proprietà piccole, altrimenti andremo nell'arbitrio. Il secondo riflesso si è che nella discussione su questo stesso articolo, che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento, uno dei deputati interpellò il commissario regio se dovessero essere

compresi questi piccoli possedimenti, ed egli disse di sì; di modo che sarebbe anche il caso d'intendere bene il suo avviso su questa questione.

Mi parve poi anche ieri di aver sentito alludere a disposizioni che sarebbero oggetto di regolamento, e non di legge; ed io non posso a meno di richiamare l'attenzione del Senato sull'importanza, che tutte le basi di quest'imposta vengano stabilite nella legge e non nel regolamento, perchè se si dovesse aver ricorso ai regolamenti non potrebbe esservi quell'autorità che noi dobbiamo desiderare quando si tratta di una materia tanto delicata come quella delle imposte.

Tali sono i riflessi che destò in me la lettura di questo paragrafo, che penso saranno poi molto meglio sostenuti dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è stata domandata dal senatore Audiffredi.

AUDIFFREDI. Il senatore Di Castagnetto diceva che questa legge incontrerà difficoltà nella sua esecuzione. Certamente è innegabile che si presenteranno delle difficoltà, ma da ciò non ne segue che la legge non sia giusta, che cioè l'imposta che devesi pagare non sia per tutti ad un dipresso eguale in ragione, vale a dire, della qualità della terra.

Si tratta d'imporre sulla terra irrigua nelle varie provincie una stessa tassa. Questo non toglie soltanto una piccola ineguaglianza, come accennavo ieri, ma un'ineguaglianza maggiore derivante dalla diversità d'imposta che pur troppo esiste fra provincia e provincia. A questo riguardo io non credo che vi sia obbiezione valevole, in quanto che il principio è giusto. Le difficoltà dell'esecuzione di questa legge non avranno altro risultato se non quello che alcuni potranno sfuggirne l'applicazione.

Sosteneva poi il senatore Di Castagnetto che la proprietà non è bastantemente rappresentata nei comuni per avere quarentigia che questo riparto sia fatto giustamente.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

AUDIFFREDI. E in questo coincideva con quanto aveva detto ieri l'onorevole senatore Balbi-Piovera, cioè che l'aggravio delle imposte va sempre crescendo. Certamente noi vediamo con rincrescimento l'aggravio della imposta aumentarsi, ma come sia possibile il rimediarvi veramente non lo sappiamo, in quanto che l'aggravio suddetto va sempre crescendo col progresso della civilizzazione, col progresso dei bisogni. Noi vediamo intanto che, sia nei comuni, sia nelle provincie si sono attivati molto maggiori lavori di quelli che si facessero nel passato. Comechè l'aumento dell'imposta tien dietro al progresso della civilizzazione, perciò è necessario soltanto di meglio ripartire l'imposta medesima.

Io non voglio già approvare che tutte le imposte, che si stanno rinnovando, sieno stabilite sopra basi egualmente giuste. Per esempio, il riparto forzato dell'imposta delle gabelle che si fa dagli agenti comunali, in mancanza di dati positivi, deve il più delle volte riescire ingiusto ed arbitrario, e come tale sicuramente deve far torto alla Legislatura di volerlo conservare. Speriamo che si porterà rimedio a questi mali essendochè nel Governo costituzionale si ha la facilità grandissima di riparare gli errori.

Ma almeno l'imposta territoriale, che è la primaria fra le altre, è necessario che sia regolarizzata.

Per far ciò, si era pensato al catasto provvisorio, il quale incontrò moltissime difficoltà. Ora, parte di questa difficoltà sono già appianate, e noi vediamo che nel presente progetto di legge si è pensato ad interessare i comuni nell'utile di scoprire quelle terre che debbono essere gravate da imposta

e che noi sono, cosicchè ciò fa presumere che eseguita questa legge si possa andar oltre.

Non è già che io voglia ora nuovamente invocare il catasto provvisorio: quanto meno si lasci quello che venne approvato in surrogazione al catasto provvisorio, che è precisamente l'ampliamento della legge presente come era prescritto in quella sul catasto stabile all'articolo 42. Si è data una piccola ampliamento introducendo l'imposta sui beni irrigui. Ma questa ampliamento certamente è fondata sulla giustizia. E per rispondere a quanto diceva ieri il senatore Plezza, che si debbano cioè imporre in generale tutti gli aumenti di rendita, io debbo aggiungere ed osservare che se credesse che quei territori, ove si sono fatti altri miglioramenti agricoli, fossero poco gravati da imposta, io posso addurre dei fatti positivi come egli desiderava. Nella provincia di Cuneo parlando di un mio podere della superficie di 33 ettari e mezzo, situato nel circondario di Boves, pago 1200 lire d'imposta, vale a dire lire 36 36 l'ettare. Se questa sia una piccola imposta, oggùn lo vede. Tuttavia nel nostro paese non è vero che fossero ancora gravate le piantagioni dei gelsi. Se si aumentasse ancora l'imposta, noi andremmo ad un periodo quasi indeterminato d'imposta.

Io non credo, invero, che per le piantagioni, le quali si vorrebbero aggravare d'imposta, si abbia la possibilità di farlo praticamente.

Il valore delle piantagioni aumenta o decresce a periodi brevissimi. Se si volesse mettere un'imposta sulle piantagioni dei gelsi, non sarebbe mai all'epoca in cui le piantagioni medesime si fanno, ma bensì sull'estimo del prodotto della foglia. Questo ci condurrebbe alla necessità di rinnovare un censimento a periodo brevissimo; bisognerebbe ogni 3 o 6 anni fare un censimento generale del prodotto della foglia; che se si volessero imporre le piante allora incontreremmo un'altra difficoltà, che da provincia a provincia noi troviamo una differenza grandissima nel sistema della coltivazione dei gelsi; le più fertili finora del Piemonte sono mancanti di gelsi o coltivati così malamente, che è necessario un tempo più che doppio ad allevarli.

La coltivazione del gelso, e quella della vite non meno, sono possibili nella massima parte del nostro territorio, quindi meritano d'essere promosse e non mai d'essere gravate di speciali imposte. Direi anzi che i possidenti col mezzo delle piantagioni abbiano il mezzo di accrescere tanto la rendita delle loro terre da non sentire gli aggravii di qualsiasi imposta.

Per persuadere quelli che credono all'utilità di questa imposta, loro citerei ad esempio il Governo del Belgio, il quale zelante del pubblico interesse, onde promuovere attivamente l'introduzione della coltivazione serica, ha fatto per molti anni gravissimi sacrifici, sino al punto di far coltivare per proprio conto vastissimi vivai di gelsi che distribuiva gratuitamente ai possidenti con che li piantassero; quindi usava a questi ancora la facilità di far loro eseguire la trattura della loro seta dai bozzoli a bassissimo prezzo.

Questo dimostra una solerzia grandissima di interesse nel Governo a promuovere l'agricoltura: noi non siamo a quel punto; per favorire l'industria serica non si è fatto ancor niente, e si vorrebbe anzi gravarla d'imposte.

Credete che quest'imposta sia giusta, sia conciliabile col progresso generale che vogliamo attivare nel nostro Stato? Questa è un'industria di cui due terzi dei suoi prodotti sono a beneficio e sollievo delle classi bisognose, di modo che nel progresso di quest'industria si associa il maggior utile delle diverse classi della società, della gente bisognosa e delle

classi possidenti; cosicchè io credo fermamente che questa imposta oltre ad essere ingiusta sarebbe inesequibile; non è già nel mio interesse che io dica questo, ma lo dico nel sentimento della verità delle cose, perchè io sarei ben persuaso di rendere un grande servizio al nostro paese cercando anzi ogni mezzo di favorire la produzione serica.

Volendo equiparare le imposte giova prima di tutto evitare il danno di incagliare la produzione nel lasciarla in proporzione che questa si viene effettuando; quindi io nego il principio che si debba accettare per base la rendita delle terre. Credo invece che sia giusto di tassare proporzionalmente quella fertilità graduata che le rende idonea a diversi generi di prodotti. Noi vediamo che la maggior parte dei terreni del Piemonte sono capaci della coltivazione del gelso, non è dunque il caso di gravar questa di un'imposta speciale. Se il possidente è trascurato da non voler coltivare gelsi l'estimatore del censo non deve premiare la di lui indolenza nel non collocarlo in quella categoria che gli compete.

Vedo qual progresso ha potuto fare la provincia di Cuneo e sarebbe facilissimo di iniziare eguale progresso nelle altre provincie, ma se noi veniamo coll'imposta a paralizzare quella poca attività che si risveglia faremo ad essa il maggior danno che sia possibile.

Ritornando alla discussione del paragrafo 3 aveva detto ieri che sarebbe stato necessario alla presente legge di sopprimere le parole: *a periodi certi e determinati*. Io credo che questo sia un emendamento utile e direi necessario per impedire che sfuggano alla legge, sotto questo pretesto, la massima parte dei contribuenti, in quanto che le terre irrigate a periodi certi e determinati sono pochissime.

Il senatore Piazza anche ieri concedevaci che questa restrizione escludeva una gran parte dell'utilità della legge. Non avendo potuto ottenere il catasto provvisorio cerchiamo almeno di facilitare l'esecuzione della presente legge, come io propongo, col sopprimere le definizioni incerte nelle parole indicate: *a periodi certi e determinati*.

Piazza, relatore. Comincerò con poche parole dal tranquillare il senatore Audiffredi, in quanto che l'ufficio centrale non ha mai proposto che si dovessero censire le piantagioni, anzi crede che le piantagioni essendo un miglioramento, come è un miglioramento l'irrigazione, nè l'uno nè l'altro di questi miglioramenti si debba censire in una legge provvisoria e che si debba aspettare a censirli in occasione del catasto stabile.

Di modo che l'ufficio centrale non è niente affatto contrario all'opinione del senatore Audiffredi, in quanto si tratta di non censire i gelsi, solamente dice che quando si volesse entrare nella via di censire i miglioramenti, come è l'irrigazione, allora, per ragione di giustizia, per parità di circostanze, anzi perchè sono più facili a censire, dovrebbero censire le piantagioni e forse anche di preferenza, perchè l'età dei gelsi è più sicuramente conoscibile, e si può da un uomo pratico facilmente accertare quali siano i gelsi che sono stati piantati prima e quali dopo il censimento; portando, come il senatore Audiffredi sa, tutte le piante con sè la fede di nascita che si conosca dall'aspetto esterno, e se vi è qualche dubbio, scapazzandone qualcuna si conosce quanti anni hanno di vita tutte le consimili, giacchè la pianta ogni anno accresce uno di quei cerchi concentrici che vi sono nell'interno, i quali indicano approssimativamente, o a differenza di due o tre anni al più, l'età loro.

Dimodochè si disse: nel caso che si dovessero censire i miglioramenti bisognerebbe censire le piantagioni di gelsi, di ulivi, di viti, delle quali piantagioni si può senza dubbio,

senza spesa, riconoscere l'età e si può quindi riconoscere se sono piantati prima o dopo del censimento attualmente in vigore, mentrechè dell'irrigazione, l'ufficio centrale crede che sarà impossibile constatare quali siano i beni irrigati alla epoca del censimento in vigore.

Gli farò inoltre osservare, per quanto riguarda l'imposta, della quale egli dice che molto è gravata la provincia di Cuneo, che dallo stato annesso alla relazione risulta che, mentre la provincia di Cuneo paga per imposta regia 5 17 per ogni ettare, la provincia di Lomellina ne paga 6 89, quella di Novara 5 83, quella di Alessandria 5 08; che in ragione di prodotto d'imposte la provincia di Cuneo paga di regia 8 53 e 15 89 in totale tra la regia e le altre imposte, la provincia di Lomellina invece paga 10 64 di regia e 20 72 in totale.

Dimodochè vede che siamo veramente gravati di più che la provincia di Cuneo; ma ciò non ostante non domandiamo che si aggravi la provincia di Cuneo col censire i gelsi, domandiamo solo che si faccia una legge uguale per tutti, e che se si vogliono censire i miglioramenti si censiscano tutti e non solo il miglioramento dell'irrigazione, lasciando senza censimento gli altri più importanti. È noto che colle piantagioni si può duplicare, triplicare il valore di un fondo, mentre coll'irrigazione non si può aumentare il reddito di più che di 1/6 o di 1/5, ciò che è un fatto costante e dimostrato dai prezzi dell'acqua, dai quali, e non dai prezzi dei fondi, come fece il signor ministro, si deve dedurre il valore dell'acqua. Ora io m'ingegnerò di ricondurre alla questione che si agitava ieri e di ribattere le risposte che il signor commissario regio ed in parte il signor ministro hanno creduto di fare agli appunti mossi dall'ufficio centrale al paragrafo 3 dell'articolo 1.

Il signor commissario regio esordiva col dire che allo stato delle cose non era più questione di principii, ma che si trattava solo delle difficoltà di esecuzione di questa legge. E egli credette di ciò dedurre da alcune mie espressioni.

Io credo invece di dover dichiarare, anche a nome dell'ufficio centrale, che la questione di principii rimane viva e ferma in tutto il suo vigore, e che io non ho detto altro se non che era inutile di passare alla discussione di principii quando si discuteva ancora con esito così incerto sulla possibilità della sua esecuzione, giacchè sarebbe un far perdere il tempo e le parole al Senato il discutere in massima se si debba fare un articolo di legge, il quale poi, fatto, non fosse eseguibile; di modo che la precedenza della discussione dovrebbe spettare alla possibilità di esecuzione, salvo poi, quando sia provato eseguibile l'articolo, si venga a discutere in tutta la sua pienezza la questione di principio.

L'onorevole commissario regio proseguiva dicendo, che se si toglie questo paragrafo dalla legge cade tutto l'utile per l'erario, e quello ancora che se ne aspettano i comuni.

Quanto all'utile per l'erario credo di poter sostenere che il Ministero non è in grado di darne un calcolo, perchè non ha dati coi quali accertare qual utile se ne possa sperare.

Io credo che l'utile in definitiva sarebbe piccolo, perchè la maggior parte dell'estensione dell'irrigazione ha avuto luogo per l'introduzione della vicenda, e se ciò è, nella più parte dei casi, non si farà altro che ripartire su più fondi quel censo che era stabilito anticamente su di un fondo solo, perchè a termini del secondo alinea dell'articolo bisogna scariare quelli che hanno cessato di essere irrigui.

In realtà non vi possono essere, e non vi sono, in gran quantità nuove irrigazioni, perchè sono pochi i canali nuovi e tanto pochi che richiestone il Ministero non ha potuto indicare all'ufficio centrale alcuno.

Infatti io con lettera del 26 aprile domandava al Ministero a nome dell'ufficio centrale di quale estensione fossero i beni irrigui e di qual genere d'irrigazione all'epoca del censimento ed il quantitativo di ciascuna irrigazione in ogni provincia.

Io poi chiedeva inoltre di quanto si possa oggi ritenere estesa l'irrigazione e se mancano i dati per ciò stabilire, quali almeno siano i canali di qualche entità, che hanno in ciascuna provincia introdotta nuova acqua dopo il censimento, e di che portata approssimativamente siano.

Io ne otteneva per risposta dal signor commissario regio:

« Nell'ultimo colloquio che ebbi l'onore di tenere colla S. V. Ill.^{ma}, ho cercato di darle un'idea precisa riguardo alle diverse qualità di catasti che si trovano vigenti nelle provincie di terraferma e riguardo al cattivo stato di conservazione in cui essi esistono.

« Nella medesima circostanza ho pure esposto alla S. V. Ill.^{ma} la mancanza di dati statistico-censuari relativi alle condizioni agronomiche delle dette provincie, sia che essi si vogliano desumere dagli attuali irregolari catasti, sia che si voglia ricorrere a qualunque altro mezzo.

• Per i motivi sopra espressi mi riesce impossibile di rispondere categoricamente ai quesiti fatti con lettera della S. V. Ill.^{ma} del 26 scorso aprile.

• I soli dati agronomici che esistono presso il Ministero sono quelli di cui si è valso il signor Despina per la compilazione del suo *Aperçu* nel quale si trovano compendiate le risultanze di tali dati.

« Essi però non potrebbero servir di guida in nessun lavoro di statistica, mancando d'ogni carattere ufficiale ed essendo riconosciuti per la più parte inesattissimi. »

Dunque il Ministero manca affatto di dati per sapere: sia di quale entità fosse l'irrigazione all'epoca dei censimenti, sia per sapere l'entità delle irrigazioni nuove. Se manca di questi dati come si può sostenere che tutto l'utile di questa legge si contenga in questo paragrafo?

Senza uno studio che almeno approssimativamente accerti questi dati non si può stabilire nessun calcolo. Io credo che se si votasse questo paragrafo si farebbe male a molta gente, si farebbe un'ingente spesa, per poi riconoscere che le irrigazioni nuove non sono che un'estensione per mezzo della vicenda delle irrigazioni antiche e che tutto il censo della irrigazione che gravitava a quell'epoca su d'un fondo solo si finirebbe ora per ripartirlo su più fondi, senza dare un utile all'erario, a riserva che in ben pochi territori nei quali canali nuovi di qualche entità hanno estesa veramente l'irrigazione. Ma siccome anche questi canali nuovi hanno irrigato territori dove esistevano già altre acque, e siccome al giorno di oggi, nello stato in cui si trovano i catasti, sarebbe impossibile di discernere quali erano i fondi che godevano le acque antiche, giacchè molti godono oggi le nuove, che in allora godevano pure le antiche, e non vi sono dati per verificare queste cose, così si finirà per entrare in un mare di questioni senza utile alcuno dell'erario.

Rispondendo alle difficoltà che si erano mosse sullo stato dei catasti, i quali risultano, dal prospetto annesso alla relazione, in uno stato affatto inservibile per quest'operazione, e massime dopo che il commissario regio ha detto ieri nel modo il più formale che in nessun catasto si tenne conto dell'irrigazione, la impossibilità sarebbe provata; ma egli ha soggiunto che se non si può l'irrigazione conoscere dai catasti si conoscerà certo dai libri primitivi, dai lavori cioè preliminari dei catasti, perchè in essi lavori pel catasto milanese i periti erano obbligati a tener conto anche dell'irrigazione. Osserverò che per quanto riguarda al catasto solo milanese

nascerebbe già una difficoltà gravissima, che posto cioè che questo fosse solo una specialità del catasto milanese sarebbe una ingiustizia fare una legge, che non dovesse colpire che le provincie, dove è in vigore questo catasto, e non il resto dello Stato. Ma vi ha di più: questi libri dei catasti primitivi, questi lavori preliminari non li hanno i comuni, non li ha il Ministero; e non solo non vi sono i lavori preliminari, ma neppure tutti i catasti come ha detto a me lo stesso commissario regio.

Molti di questi catasti sono andati perduti, di modo che quando si voglia fare l'operazione bisognerà attenersi ai catasti che sono presso i comuni, i quali quanto siano ben conservati e tenuti regolari ognuno lo sa.

Abbandonati per un secolo e mezzo almeno all'incuria, all'ignoranza, e qualche volta a qualche cosa di peggio, dei segretari comunali, persone poco pagate, e che molte volte valgono meno degli stipendi, tutti sanno in quale stato saranno quei catasti; dimodochè non è possibile farne uso per stabilire una divisione d'imposta, che si voglia fare con qualche regolarità. Ha detto inoltre l'onorevole commissario regio che dalla classificazione si conoscerà se erano irrigabili i fondi o no. Io non posso ammettere neppure questo. La classificazione contiene il valore totale del fondo prodotto da tutte le circostanze insieme. Ora non essendo specificate queste circostanze, chi può oggi sceverare quella parte di valore che gli hanno applicata per l'irrigazione dalle altre parti di valore applicate nelle altre circostanze? È impossibile. Se fossero descritte tutte le circostanze e non rimanesse che rifarne l'apprezzazione, allora se ne potrebbe trarre qualche costrutto; ma nello stato in cui sono è assolutamente impossibile. Molte volte un fondo non irrigato vale molto di più di quanto valga un fondo irrigato, perchè l'insieme delle circostanze, della bontà intrinseca, delle varie condizioni in cui si trova, fa sì che il valore è maggiore. Forse che sono irrigatorii tutti i terreni che sono classificati nella prima classe? Ciò sarebbe un assurdo, perchè ve ne sono di quelli che sono classificati a coltura e che evidentemente non erano irrigatorii; dunque neppure quel modo può servire.

Io faccio poi osservare che quest'operazione deve farsi dai comuni e non dal Governo. Ora, quando si faccia dai comuni, i quali certo non tutti avranno periti di molta vaglia, e dovranno fare un'operazione di catasto che sarebbe difficile per uomini sommi, e che difficilmente anche il signor commissario regio potrebbe disimpegnare, che cosa ne avverrà? Ne avverrà che sarà impossibile per i periti di cui potranno servirsi i comuni.

Ma supponiamo che esistessero anche questi libri primitivi, questi preliminari lavori, come si potrebbe mandare una copia a tutti i comuni di libri ingentissimi e di gran mole? Non sarebbe possibile che i comuni ne avessero una copia ognuno, e non avendone una copia è impossibile l'esecuzione della legge secondo l'economia stabilita che l'operazione debba farsi dai comuni. Egli ha detto inoltre che i catasti dove sono più imperfetti è nelle provincie del Genovesato dove non esiste irrigazione.

Io non posso ammettere questo fatto; nelle provincie del Genovesato esiste irrigazione e anche di qualche riguardo; vi è la vallata di Albenga, vi è la vallata di Chiavari, e molte altre vallate; quasi ogni valle insomma ha una parte irrigatoria, e se questa legge non dovesse applicarsi che alle provincie di pianura sarebbe una legge affatto ingiusta, sarebbe un privilegio che si avrebbe ragione di respingere. E quando si abbia ad applicare anche nelle provincie montagnose non ci sono i mezzi nei catasti; ed è di fatto che nelle provincie

montagnose, massime nelle Alpi, vi è una quantità immensa di irrigazioni, perchè non c'è valle che non abbia un piccolo fiumicello che la irrighi.

Ma non basta: il catasto antico piemontese non ha mappa, non dà che la misura, la regione ed il nome del proprietario. Colla misura e colla regione come si fa a conoscere qual è il fondo che esiste censito in un modo o in un altro? E questo catasto è in vigore in una quantità di comuni di pianura del Piemonte. Ma se ciò anche non fosse, siccome in nessun catasto l'irrigazione è accennata, è come non vi fosse catasto in nessuna provincia.

Io vorrei dunque che il Ministero mi dicesse in qual modo egli potrà far riconoscere dai comuni l'irrigazione antica. Con testimoni, no, perchè si tratta del 1702, del 1751, del 1770, dunque con testimoni non si prova; coi catasti, no, perchè l'irrigazione non vi è descritta; e gli altri libri che ha il comune sono i libri di trasporto i quali sono imperfettissimi e non datano da molti anni, anzi quasi ogni pochi anni sono obbligati a far riconoscere da periti i vari possessori dei fondi per l'irregolarità di detti libri.

Non so quali altri libri possenga il comune con cui ciò si possa accertare. Un fatto antico e passato senza lasciar traccia di sé non si prova che con testimonianze scritte, o con testimonianze orali, e dove non esiste né l'una né l'altra come si possa verificare un fatto io non lo saprei neppure immaginare, epperò pregherei il signor ministro di dire quali saranno le prove di cui potranno servirsi i comuni, dove dovranno allungere queste prove, su quali documenti, su quali descrizioni potranno regolarsi affine di basarvi l'operazione. Egli ha detto inoltre che i canali fatti da meno di cento anni a questa parte sono facilmente riconoscibili perchè ciò si sa nel paese.

Io non credo che si sappia con quell'esattezza che è necessaria; ma non basta provare che un fondo oggi è irrigato con un canale nuovo, bisogna provare che non lo era con acque antiche; si sa che quando si introduce un canale nuovo molte volte le acque antiche si trasportano di luogo, cambiano regione, vanno anche in un altro comune, in un'altra parte del comune, e non ne viene perciò di conseguenza logica, che perchè oggi un fondo è irrigato con acque nuove non fosse anche irrigato anticamente.

Ciò accade in molti fondi, e giacchè l'onorevole ministro ha citato il canale di Riva, gli dirò che accade precisamente ciò nei fondi irrigati del canale di Riva. Riva era già irrigato in gran parte, prima dal canale nuovo, oggi è irrigato con le acque del canale nuovo, ma aveva già acque antiche. Chi potrà oggi discernere le nuove dalle antiche? Si vedrà bene chi gode oggi le acque nuove, ma non si sarà sicuri che quello che oggi gode le acque nuove, non fosse già irrigato anticamente con altre acque antiche, le quali poi i contratti ponno avere trasportati ad altro luogo. Ma una delle ragioni più forti che è stata opposta, oltre a quella dell'impossibilità, è quella che adottando questo paragrafo, si entra nel sistema di censire i miglioramenti, e che allora bisognerà estendere l'operazione anche agli altri miglioramenti. A queste ragioni il signor commissario regio non ha risposto altro se non che, ciò facendo, si sarebbe condotti a fare un catasto provvisorio generale, e che per fare un'operazione piccola, meno estesa, più agevole, faceva alle provincie irrigue il favore di censirle sole.

Io credo che non lo ringrazierebbero molto di questo favore, e tengo qui una nota delle petizioni che sono state fatte dalle provincie irrigue in quest'occasione, la quale potrà certamente convincerlo che non gli sarebbero grate di questa preferenza.

Sono state presentate al Senato e comunicate all'ufficio centrale 24 petizioni, contenenti 705 sottoscrizioni di proprietari e 10 convocati di comunità, i quali tutti pregano il Senato di respingere l'alineo terzo dell'articolo 1.

Vede che i comuni non lo ringrazierebbero molto di quel favore di un nuovo estimo che vorrebbe loro introdurre; ogni cittadino riveste diverse qualità: è privato, è cittadino del comune, cittadino della provincia, cittadino dello Stato; nelle tre prime qualità sarebbe danneggiato da quest'articolo; e non è possibile che desideri, per il solo gusto di contribuire qualche poco di più degli altri a sollievo dell'erario, che sorta dal suo comune un capitale ingente, il quale, se resta, produce lavoro e miglioramento nel comune stesso.

Parmi dunque che, riassumendo la discussione, sia ora ben stabilito, in modo che non abbia più da essere revocato in dubbio, che i catasti sono imperfettissimi, come risulta dallo stato pubblicato, e non servibili; che è ammesso che in nessun catasto è registrata la qualità irrigatoria dei fondi, dal che ne segue che bisogna cercarla con altri mezzi che non esistono e che perciò finora non si sono potuti indicare dal Ministero; è ammesso che l'acqua, un mezzo di produzione, un miglioramento, non è un corpo stabile, non è un ente per sé impossibile; e, siccome tocca al Ministero di provare la possibilità d'esecuzione della legge proposta, io aspetto dal commissario regio con quali documenti potranno i comuni accertare quale fu l'irrigazione antica, a fine di distinguerla dalla nuova, per non gravare ingiustamente gli interessati.

GIULIO. La relazione dell'ufficio centrale vi ha detto, o signori, che l'ufficio a grande maggioranza respingeva il paragrafo 3 dell'articolo 1, e vi disse molto vero, poichè la minoranza era tanto piccola, quanto poteva essere senza cessare di esserlo affatto. La minoranza si riduceva ad un voto solo, quello di colui che ha l'onore di parlarvi.

Io tuttavia non ripiglierò la lunga discussione che, cominciata ieri, si prolunga nella seduta d'oggi; non ripeterò né gli argomenti che furono ieri adottati dal commissario regio e dal ministro in favore del paragrafo 3, di cui si tratta, né quelle altre ragioni che, mi confido, verranno da essi aggiunte nella seduta d'oggi.

Oltre che a ciò mi consiglia l'opportunità di non tediare il Senato col ripetere troppe volte e meno bene le cose già dette, mi consiglia ancora il desiderio di non combattere una battaglia civile contro i miei colleghi dell'ufficio centrale.

Mi limiterò per conseguenza ad opporre poche osservazioni a quelle che sono state poc'anzi esposte dall'onorevole senatore Di Castagnello, il quale vi sconsigliava dall'approvare il paragrafo che ora è in deliberazione, sulla considerazione che l'approvare questo paragrafo sarebbe lo accettare ora ciò che pochi mesi fa avete rigettato; sarebbe un entrare adesso nella via dei catasti provvisori che avete riconosciuti inopportuni nel votare la legge sul catasto stabile.

Per verità, se effettivamente la legge presente fosse una legge di catastazione provvisoria, la minoranza dell'ufficio centrale sarebbe minore di quella che è, poichè io, che allora aveva oppugnato l'idea di un catasto provvisorio, avrei continuato ad oppugnarla egualmente oggi. Ma il vero è che non vi è fra il catasto provvisorio e le disposizioni che vi sono proposte la menoma analogia.

Per catasto provvisorio s'intendeva una novella descrizione, fatta in modo quanto si voglia sommario, di tutti i beni, sia dei non censiti, sia di quelli anticamente censiti; una rettificazione di tutti gli estimi; una novella classificazione di tutti i terreni e per conseguenza una novella determinazione

delle quote spettanti a ciascun proprietario, a ciascun comune, a ciascuna provincia.

Infatti la ragione principale che si faccia valere in favore di una catastazione provvisoria è la necessità urgente di rimediare alle ineguaglianze enormi che si osservano tra proprietario e proprietario, tra comune e comune, tra provincia e provincia.

Ora da questa necessità di rimediare con un'operazione sommaria, se non a tutte, alle principali disuguaglianze che si osservano nella distribuzione dell'imposta prediale, risultava, agli occhi di coloro che credevano impossibile la catastazione provvisoria, risultava, dico, appunto questa impossibilità.

Ma nella legge che ora si propone non vi è ombra di perequazione né tra comuni né tanto meno tra provincie.

Non si tratta di rivedere né l'estensione né la qualità né il valore né i prodotti né, per conseguenza, la classificazione di nessuno dei beni catastati. Si tratta unicamente di riconoscere quali siano i beni che non sono stati compresi nei catasti esistenti: quali vi sono stati compresi come incolti o sotto certe altre denominazioni e che sono attualmente ridotti a coltura fruttifera, quali siano finalmente (e qui cade il paragrafo 3) i beni che, asciutti ai tempi della catastazione o sfamati allora come asciutti, sono adesso ridotti ad essere irrigabili.

Come il Senato vede, non vi ha in ciò una novella stima, una novella classificazione soprattutto.

Infatti con quale norma saranno catastati i terreni anticamente non censiti o censiti sotto qualificazione diversa da quella che loro conviene adesso? Dietro una novella stima? Niente affatto. Dietro novella classificazione di beni? Niente affatto ancora; unicamente per pareggio a beni contigui vicini, i più vicini possibili, collocati nelle medesime condizioni. Non vi è per conseguenza qui una classificazione, non estimo, non nuove catastazioni, nulla di ciò che forma la sola, la vera difficoltà di una catastazione provvisoria.

E tanto è vero ciò, che tutti coloro i quali hanno parlato contro la legge presente non hanno mai parlato contro il principio di essa; tutti si sono limitati alla sola disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 1, cioè tutti hanno riconosciuto che, mentre l'operazione non è né ingiusta né tale che presenti per tutte le altre parti gran difficoltà, per questa parte sola pare agli occhi loro inopportuna per certi rispetti. L'occhè vuol dire adunque che tutti hanno tacitamente riconosciuto che non si tratta qui di catastazione provvisoria; e non solamente l'hanno riconosciuto gli oratori favorevoli alla legge, ma quelli egualmente che hanno creduto parlare in contrario: uno di essi almeno, il quale contrappose appunto alla legge presente un'altra legge che egli crede migliore e che giudica facile a farsi, la legge di una catastazione provvisoria.

Né amici né nemici hanno dunque considerata la legge come una vera catastazione.

Ora non accennerò quello che è del tutto impossibile a contrariarsi sotto questo aspetto; mi arresterò bensì all'argomento delle difficoltà che l'onorevole senatore traeva dall'articolo 42 della legge sul catasto stabile, il quale per verità non fa parola dei beni irrigui. Ma il senatore medesimo ha riconosciuto che un voto del Parlamento reso l'anno passato non vincola per nulla la deliberazione che il Parlamento può prendere l'anno presente: allora non si è voluto esaminare minutamente la questione sotto tutti i suoi aspetti; allora, essendosi allontanata l'idea di una generale catastazione provvisoria, si è creduto che fosse più opportuno di divenire

ad un censimento dei beni non censiti, ad una correzione degli errori principali, delle principali ingiustizie che il tempo ha introdotto nell'antico censimento.

Se allora il Parlamento non ha espressamente compreso i beni di novella irrigazione nella correzione da farsi al censimento, ciò non può considerarsi altrimenti che come una condizione volontaria od involontaria, ma non già come impegno che il Parlamento prendesse di non mai più divenire a questa operazione, anche per buone ragioni.

Aggiungerò una parola ancora: l'onorevole senatore Di Castagnetto ha detto che l'imposta fondiaria non è imposta sulla rendita, ma cade effettivamente sul fondo; che non deve per conseguenza andare soggetta a continue variazioni.

Io, senza esaminare qui la questione teorica se l'imposta fondiaria sia o non sia imposta sulla rendita, se sia imposta sul fondo, ammetterò volentieri con lui che, qualunque sia l'idea che si abbia della teorica di quest'imposta, sarebbe sconveniente il sottometterla a continue variazioni.

Ma, signori, il relatore dell'ufficio centrale vi ricordava (a tutt'altro fine certamente) che alcuni dei nostri catasti rimontano al 1702, altro al 1732 ed altro al 1770.

Io domando se, dopo un secolo e mezzo, dopo 120 anni, dopo 80 anni, si potrà dire di fare cambiamenti troppo improvvisi e soprattutto troppo frequenti ai catasti.

Se non avverranno che di secolo in secolo, essi spargeranno pochissime inquietudini fra i possessori e non sarà mai il caso di ricordare che ai catasti si deve toccare il più raramente possibile. Li abbiamo toccati raramente, anche troppo raramente (*flarità*); non avremmo dovuto lasciar trascorrere tanto tempo senza toccarli.

E qui, senza intendere per nulla d'impegnarmi a rispondere a tutte le ragioni dettate, sia nella relazione, sia nei discorsi pronunziati ieri ed oggi dall'onorevole relatore, mi viene il taglio di dire due parole sopra una di queste ragioni.

Egli diceva, con molto senno, che non bisogna con frequenti cambiamenti inquietare i possessori di terreni e che, dovendo fare in un certo numero d'anni un catasto stabile, cambiare l'estimo dei beni anticamente non irrigui, attualmente irrigati, sarebbe un voler moltiplicare le inquietudini e i disordini col cominciare fin d'ora questo cambiamento.

Ma mi pare che l'osservazione dell'onorevole relatore vada piuttosto contro che in favore della sua tesi, poiché fra alcuni anni questi beni, anticamente asciutti, ora irrigui, dovranno, in conseguenza dei lavori del novello catasto, cangiare di estimo; tanto vale che questo cambiamento sia anticipato di alcuni anni. No, una volta fatto questo cambiamento, non vedo quale novella inquietudine, quale novella perturbazione debba recare nelle famiglie posseditrici di simili beni la formazione del nuovo catasto.

PLEZZA, relatore. Farò una sola osservazione all'ultimo appunto mosso dall'onorevole senatore Giulio, dal quale mi spiace che non sia stata bene intesa in tutta la pienezza la forza delle difficoltà apposta nella relazione a questo cambiamento da farsi al catasto. Non si è detto che il censimento dell'irrigazione non deve farsi in una legge provvisoria se non perchè la natura speciale di questo miglioramento ha molti inconvenienti suoi propri, che non si possono evitare e che non si devono rinnovare con troppa facilità.

Se questo miglioramento fosse un miglioramento stabile, che non potesse sfuggire anche nel catasto stabile, non ci sarebbe difficoltà a che si faccia oggi. Se si volesse, per esempio, fare il censimento delle piantagioni che non sfuggiranno

al catasto stabile, non ci sarebbe difficoltà, perchè quello è un miglioramento annesso al fondo e non ne può essere separato. Ma se oggi si fa il censimento dei beni irrigui, se si censiscono per irrigui i beni per cui si affitta l'acqua temporariamente, come ha dichiarato ieri il signor ministro di voler fare, che cosa ne succederà? Succederà che quelli che sono censiti per irrigui, probabilmente da qui a un anno, due o tre non avranno più acqua e pagheranno un'imposta indebita, e così ne avverrà una perturbazione nelle famiglie che sopporteranno l'imposta stabilita su frutti che presentemente essi non hanno. In occasione del catasto stabile si rinnoverà lo stesso perturbamento, cagionando lo stesso danno ad altri, i quali avranno in affitto le acque, perchè è innegabile che, se gli altri miglioramenti si possono censire con una certa sicurezza e tranquillità d'animo, perchè non possono sfuggire dal fondo, il miglioramento dell'acqua, massime dell'acqua d'affitto, non si può fare se non commettendo delle ingiustizie parziali, ingiustizie inevitabili, ma che non si debbono rinnovare troppo sovente, perchè quelli che saranno censiti per acque d'affitto e non avranno le acque saranno costretti a pagare un'imposta che non dovrebbero pagare. Questo è l'inconveniente che proviene particolarmente dal voler censire questa sorta di miglioramenti, inconveniente speciale all'irrigazione, che non si produce negli altri miglioramenti.

RABENNI, commissario regio. Io mi sono ingegnato di prestare tutta la mia attenzione alle obiezioni mosse al progetto di legge tanto dall'onorevole senatore Di Castagnetto, quanto dall'onorevole relatore della Commissione. E per quel tanto che ho potuto comprendere mi pare che non sia sorta nessuna idea nuova, la quale non sia già stata discussa nella tornata di ieri, in quanto che da una parte io trovo sempre che si appunta questa legge d'ingiustizia per ragioni di reciprocità, cioè perchè, volendosi imporre i beni irrigui, ossia l'acqua, che è un miglioramento temporario, dovrebbero eziandio comprendere in estimo i piantamenti e gli altri miglioramenti più stabili e più duraturi che non sia l'irrigazione. D'altra parte veggio sempre sorgere l'idea delle difficoltà pratiche d'esecuzione di questa legge.

Questi sono sempre, per quanto mi sembra, i due perni attorno ai quali si aggirano gli appunti che si fanno a questo paragrafo 3 della legge che si sta discutendo, appunti che, per quanto mi è stato possibile, ho cercato di risolvere nella tornata di ieri.

Però io credo che mancherebbe a ciò che ho avuto l'onore di esporre nella tornata di ieri sugli argomenti testè accennati una parte importante, la quale forse potrà dare al Senato un'idea più esatta, primariamente della giustizia e della convenienza d'introdurre i beni irrigui nell'estimo che si propone in questa legge, in secondo luogo della impossibilità di assoggettare all'estimo ed all'imposta gli altri miglioramenti indicati dagli onorevoli preopinanti.

In questo intento io credo di poter riuscire rispondendo alla prima osservazione mossa dall'onorevole senatore Di Castagnetto, colla quale, a quel che mi parve, disse che i beni irrigui, non essendo compresi nell'articolo 42 della legge sul catasto stabile, essi perciò non dovrebbero esserlo nemmeno in questa legge, in quanto che questa non è e non dovrebbe essere altro che la esposizione fedele di ciò che venne sanzionato con quell'articolo 42 della legge 4 giugno 1855.

Per provare adunque questo mio assunto, io devo pregare il Senato a volermi permettere di esporgli le considerazioni che condussero il Ministero a proporre l'introduzione in estimo anche di questi beni irrigui, prendendo le mosse dalle prime proposizioni al riguardo inoltrate al Parlamento.

Il Senato ricorderà che nel 1852 il Ministero ha presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge, col quale si chiedeva un aumento d'imposta di 25 centesimi sulla prediale, e che in questa legge stessa vi erano alcune disposizioni, le quali tendevano ad alleggerire nell'interno dei comuni quei beni che fossero stati soverchiamente gravati da tale aumento d'imposta.

Fra le varie disposizioni di quel progetto di legge eravi anche quella colla quale si stabiliva che a sollievo dei beni che attualmente sono assoggettati all'imposta sarebbero introdotti in estimo, non solo i beni censibili e non censiti, ma ancora i pascoli, i boschi, i gerbidi, le ghiaie, le braghiera e simili altri beni incolti che dopo la formazione dei primi catasti fossero stati ridotti a coltura; i quali beni, sottomettendosi a nuova stima, sarebbero stati allibrati e per conseguenza avrebbero prodotto un alleviamento a quelli che attualmente sono già colpiti dall'imposta fondiaria.

In seguito alla lunga discussione fatta nell'altra parte del Parlamento riguardo alla stima provvisoria, venne la proposta dell'articolo 42 del progetto di legge sul catasto stabile, che fu sanzionata da tutti i poteri dello Stato.

Ora voglia il Senato riflettere che nell'articolo 42 del progetto di legge sul catasto stabile manca uno degli oggetti i più importanti della legge che si sta ora discutendo, voglio dire i pascoli, i quali, a non dubitarne, formano anche una parte non lieve certamente dei proventi che si aspettano da questa nuova legge.

Il Ministero, prima di accingersi a presentare questo nuovo progetto, cioè prima di entrare in una nuova via di operazioni estimative e di relativi procedimenti, esaminò se fosse conveniente attenersi alla lettera dell'articolo 42 della citata legge sul catasto stabile, ovvero se fosse conveniente comprendervi anche i pascoli e dare a questa nuova legge tutto lo sviluppo che le circostanze del paese avessero permesso di darle, onde procurare tutto il vantaggio possibile, sia all'erario che ai privati, nella ripartizione interna del rispettivo contingente nominale. Il Ministero, dinanzi a questo argomento, non ha creduto di esitare e si decise ad aggiungere all'articolo 42 suddetto anche i pascoli, comprendendoli nel nuovo progetto di legge. Ma allora il Ministero doveva considerare un altro oggetto, doveva esaminare, cioè, se, dacchè si introducevano variazioni all'articolo 42 della legge sul catasto stabile, colle quali si introduceva in estimo una quantità considerevole di terreni, per cui non potevano evitarsi reclami e forse prolungate discussioni, non fosse conveniente e possibile introdurre, per ragioni di reciprocità e di equità, anche i beni irrigui, colle quali introduzioni in estimo ne avveniva che si sarebbe dato alla nuova legge tutto lo sviluppo di cui fosse capace. Dopo maturo esame di questo argomento si determinò che, dal momento in cui all'articolo 42 sopra citato si aggiungevano i pascoli, oggetto al certo di non lieve importanza, giustizia ed equità imponevano l'obbligo che, per ragioni di reciprocità, di convenienza e di utilità, tanto all'erario, quanto ai possessori, si dovessero comprendere in estimo anche i beni irrigui.

Eccovi, o signori, la genesi dei ragionamenti che condussero il Ministero ad aggiungere all'articolo 42 della legge sul catasto stabile tanto i pascoli, quanto i beni irrigui, e farne oggetto della nuova legge che vi è sottoposta ad esame.

Ora voi vedete, o signori, che sorge tosto al pensiero l'idea di un conflitto inevitabile fra le provincie nelle quali si trovano molti pascoli non censiti e quelle nelle quali si troverebbero beni irrigui che si vorrebbero censire. Le prime

potrebbero dire alle provincie irrigue che, se non vogliono che i beni irrigui vengano assoggettati all'imposta perchè non sono compresi nell'articolo 42 della legge sul catasto, ragioni di equità e di reciprocità richiedono che nemmeno i pascoli debbano essere compresi.

Ecco adunque, o signori, che facilmente ne verrebbe una questione, per cui questa legge avrebbe ad essere di nessun aiuto nè ai comuni nè all'erario e non si avrebbe, per conseguenza, altro che la parte passiva e laboriosa, cioè la spesa a carico dell'erario e dei comuni. Questa è la genesi, come dissi, delle idee e dei principii che indussero il Ministero a proporre le aggiunte sopra indicate, aggiunte che, per i motivi che ho avuto l'onore di esporre, spero saranno approvate dal Senato.

L'onorevole senatore Di Castagnetto ha aggiunto una osservazione che parve affatto secondaria ed è quella che nei comuni le proprietà rurali e specialmente le grandi proprietà non siano sufficientemente rappresentate. Io, nè per le mie cognizioni nè per la qualità di commissario regio, non posso entrare in questa discussione. Ciò non ostante però trovo necessario di esporre al Senato i motivi che guidarono il Ministero ad adottare questo, piuttosto che un altro sistema. Il Senato se ne convincerà facilmente allorché, esaminando questa questione, gli risulterà essere questa una necessità indeclinabile. Ed infatti, qualunque siano le condizioni interne dell'amministrazione comunale, poteva esso, il Governo, prendere l'iniziativa ed addossarsi l'esecuzione di una legge così complicata e che deve eseguirsi dietro elementi o dati cotanto disparati? Questo non poteva passare per la mente a nessuno. Ora, tolta l'azione effettiva, diretta, immediata del Governo, non avvi altro mezzo se non che di ricorrere ai comuni. Ecco i motivi per cui, non potendo agire diversamente, si dovette ricorrere a questo sistema. Un'altra obiezione mossa dall'onorevole senatore Di Castagnetto è quella che riguarda, se ben mi ricordo, le piccole irrigazioni nelle montagne, per le quali parve che nel discorso di ieri fossi caduto in una specie di contraddizione colle idee emesse in altre circostanze. Disse cioè che ieri parve che il Governo non intendesse di comprendere in estimo le piccole irrigazioni che si possono trovare nelle montagne, mentre in altro luogo ed in altre circostanze si era dichiarato esplicitamente che anche le piccole irrigazioni, dovunque esse si trovassero, dovevano essere allibrate.

Sicuramente, se io volessi stabilire il limite preciso delle irrigazioni che si dovranno comprendere in estimo e di quelle che si dovrebbero escludere, direi una cosa non esatta. Io credo che non sia possibile una tale determinazione. Ciò non di meno, cercherò di dire la precisa idea, il preciso sistema che sembra si debba adottare dal Governo in questa circostanza.

Sembra pertanto che si debba stabilire una distinzione ben pronunciata fra l'irrigazione eventuale, accidentale, momentanea da una parte e l'irrigazione che sotto qualunque rispetto può presentare un carattere di certezza, di regolarità e di uso più o meno costante.

Valga, per meglio spiegarmi, un esempio: vi sono dei piccoli rivi, dei torrentelli, lungo i quali trovansi chiusaruole e piccoli incastri, dai quali, quando piove, derivasi un po' di acqua, colla quale nel modo il più incerto e indeterminato si inaffia qualche parte di un podere o di un appezzamento.

Sembra che, salvo circostanze affatto particolari, queste irrigazioni, che sono così straordinariamente eventuali e accidentali, non debbano essere comprese nell'estimo di cui ora si tratta. Ma se sui fianchi di una montagna o di una collina,

in una valle od in un luogo qualunque, da un torrente che abbia acqua permanente o quasi permanente, a periodo certo e determinato, vi sia da questo torrente, da questo rivo una derivazione stabile, cognita, la quale vada ad irrigare un fondo, qualunque esso sia e qualunque estensione esso abbia, non vi ha dubbio che questa irrigazione debba essere, secondo lo spirito di questa legge, assoggettata al nuovo estimo. Io per ora non potrei dare a questo principio altra spiegazione, se non che ripetere quello che ho già detto, cioè: da una parte abbiamo quello che è provvisorio, accidentale; dall'altra abbiamo l'irrigazione che presenta un certo grado di stabilità, un certo grado di regolarità nell'uso di essa; le prime devono essere escluse, le seconde vogliono essere comprese nell'estimo che questa legge stabilisce.

Oltre alle osservazioni sovraccennate mosse dall'onorevole senatore Di Castagnetto, ne mosse ancora un'altra ed è quella che riguarda la parte regolamentare, per la quale disse essere meglio che tutto ciò che riguarda al principio, al sistema organico venga compreso nella legge, piuttosto che nel regolamento. Quanto a questo, siamo perfettamente d'accordo. Se insorge qualche principio non ben compreso o non bene spiegato nella legge, il Ministero non ha difficoltà di ammettere nel progetto medesimo quegli emendamenti che possono essere presentati. Egli è naturale però che in questa legge la parte sviluppativa ed esecutiva, essendo considerevolissima, deve perciò essere demandata ad un regolamento. D'altronde, a questo riguardo, non essendosi accennato ad alcuna parola o disposizione di questo progetto, nè proposto alcun emendamento, non potrei rispondere altro se non che attenderò quando mi venga indicato un qualche punto per adottarlo o confutarlo, secondo le circostanze saranno per suggerire.

Venendo ora alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Plezza, relatore dell'ufficio centrale, io devo pregare il Senato di volermi dispensare dal seguire una ad una le diverse idee da lui accennate, in quanto che egli è facile il vedere che si prolungherebbe in tal modo a dismisura questa già forse troppo lunga discussione. Mi restringerò perciò a rispondere alle questioni e domande principali fatte dall'onorevole relatore.

Colla prima di esse l'onorevole relatore dice che, se il commissario regio crede che l'utile all'erario per l'imposta su questi beni irrigui sia di grande rilievo, egli crede invece che sarà tenuissimo. Questa è una diversità di parere che può esistere tra l'onorevole senatore Plezza ed il commissario. In ciò io non posso dir altro, se non che riteniamo entrambi la nostra opinione e la rispettiva nostra convinzione, in quanto che per convincerci a vicenda ci vorrebbero dati ineluttabili che non si hanno e che, se si avessero, forse sarebbe inutile questo progetto di legge.

Intanto parmi sussista il principio che dal momento che si assoggettano all'estimo i pascoli, ragion vuole che si allibrino anche i beni irrigui, e non sussistere la proposizione che, se s'introducono questi beni irrigui, si debbano anche introdurre gli altri miglioramenti più permanenti, quali sono i piantamenti di gelsi, di viti e simili; accertamenti questi che ci condurrebbero immediatamente ad un estimo provvisorio e generale di tutti i beni.

Riguardo al prodotto che possa avvenirne all'erario, lasciamo ai risultati definitivi della legge lo stabilirlo: confesso però al Senato che veramente il Governo non può dare schiarimenti sull'effettivo prodotto che l'erario possa ricavare da questa legge; ma egli è certo che, avuto riguardo agli aumenti di produzione che si ottengono dall'introduzione del-

l'irrigazione, sarà facile convincersi che essi saranno piuttosto considerevoli.

Io non mi tratterò molto riguardo all'osservazione fatta dall'onorevole relatore, nella quale parla della riconoscenza che le provincie irrigue non avrebbero certo per l'adozione di questa legge.

Egli è naturale che non potrebbero essere grate quando venisse adottata questa legge; ma io prego il Senato di riflettere che sicuramente non poche osservazioni verrebbero fatte, principalmente dalle provincie nelle quali si trovano i pascoli non imponibili e che ora sarebbero quotati di imposta in forza di questa nuova legge.

Or dunque, se questo principio d'esenzione può valere per le provincie irrigue, valga egualmente per le provincie nelle quali i pascoli siano o possano essere di qualche importanza.

Seguendo le diverse idee da me esposte nella tornata di ieri al Senato riguardo al modo di superare le difficoltà di esecuzione, l'onorevole senatore Plezza, relatore, insiste affinché il Governo indichi precisamente quali siano i metodi a cui intende attenersi per eseguire questa legge; soggiungeva non doversi discutere la legge nei suoi principii, se prima non sappiasi se essa sia eseguibile. Ond'è che, ripassando le diverse osservazioni da me inoltrate nella tornata di ieri, fece risultare nuovamente e forse con maggiore chiarezza tutte le difficoltà che si presentano nell'esecuzione di questa legge.

Qui adunque sta la causa principale del dissenso fra l'onorevole relatore ed il commissario, cioè nelle parole *difficoltà d'esecuzione*.

A tale uopo io rammento quello che ho avuto l'onore di dire ieri al Senato, che, cioè, se uno si lascia spaventare dalle difficoltà, probabilmente questa legge potrebbe essere respinta. Però non posso prescindere dal richiamare l'attenzione del Senato su tutto ciò che l'onorevole relatore disse riguardo al paragrafo 2 dell'articolo 1, allorché passò ad esame la convenienza o no di adottare questo paragrafo 2, laddove cioè l'onorevole relatore, con una perizia e con una precisione piuttosto ammirabili, spiegò tutte le difficoltà che si devono incontrare nell'eseguire questa legge; laddove ancora, per meglio esporre tutte cotale difficoltà, fece un'analisi delle varie specie di catasti vigenti nelle provincie di terraferma.

Dopo avere esaminato tutte le difficoltà esposte dall'onorevole relatore, non si può prescindere dal considerare che, se tali e tante difficoltà si crederanno superabili allorché si parlava dei beni compresi nei primi due paragrafi di questa legge, debbano esse, per parità di circostanze e per necessaria conseguenza, essere superabili anche riguardo agli accertamenti compresi nel paragrafo 3; e infatti, se si crede di poter accertare e riconoscere i beni censibili e non censiti, i boschi, i pascoli, i gerbidi, le ghiaie, gli alvei abbandonati, perchè non dovressi dire che siano pure riconoscibili anche i beni irrigui? Tanto più devono ritenersi accertabili questi beni irrigui rispetto agli altri, se si riguarda che essi non possono mai eguagliare il decimo di quelli che sono compresi nei due primi paragrafi di questo articolo di legge, onde, se i nove decimi sono riconoscibili, anche l'ultimo decimo sarà accertabile.

L'onorevole relatore, oltre alle difficoltà da esso accennate, insiste sempre affinché il Governo spieghi quali saranno i modi a cui si appiglierà per eseguire questa legge. A questo riguardo il commissario regio non può rispondere altro se nonchè essere impossibile sapere a priori quali saranno cotale metodi operativi. E infatti, se si ritiene che ciascun comune ha un catasto diverso e diverse colture, facilmente si

riconoscerà che quasi per ciascuno di essi si dovranno applicare metodi diversi e particolari.

Dietro ciò si scorge che non si potrebbe compilare un regolamento organico per questa legge, nè le successive istruzioni sino a tanto che il Governo non abbia, mediante apposite circolari ed istruzioni a tutti i sindaci dei comuni, chieste le necessarie informazioni, sia riguardo alla quantità dei terreni catastati, sia allo stato dei rispettivi catasti, del quali non potrà servirsi per l'esecuzione di questa legge se prima non se ne conosca la rispettiva indole e carattere individuale, oggetto questo di cui si occuperà tosto il Governo appena la legge che si sta discutendo sia approvata dal Parlamento.

In seguito a quello che ho avuto l'onore di esporre, io credo che il Senato vedrà non esservi quelle difficoltà insuperabili, dal momento che sono superabili per nove decimi delle operazioni. Vedrà eziandio che il commissario non può assolutamente rispondere categoricamente alle domande fattegli e non essere ascrivibile a colpa del Governo se non può dare tali risposte.

Intanto non posso prescindere dal mettere nuovamente sott'occhio del Senato le seguenti considerazioni che già ho avuto l'onore di accennare nella tornata di ieri. Noi stiamo per intraprendere un'operazione importantissima, la quale metterà in movimento tutti i comuni. Si obbligheranno i comuni e l'erario a sopportare le spese di qualche rilievo; sarà questo un lavoro che richiederà due anni di tempo prima che sia finito; noi vogliamo escludere, cosa? Vogliamo escludere una parte di queste operazioni, la quale (credo che l'ufficio centrale ne converrà) non può rappresentare il decimo per ciò che riguarda il lavoro in se stesso, la quale parte non diminuisce nè le opere nè il lavoro, ma certamente diminuirà in proporzione molto più grande i vantaggi dei privati e dell'erario: onde avverrà da una parte nessun risparmio di tempo, di lavoro, di spesa; dall'altra, diminuzione considerevole nella parte utile della legge e per ciò fallito lo scopo che ognuno si era prefisso nell'adottare in massima l'articolo 42 della legge sul catasto stabile.

MONCA. Ho prestato molta attenzione alle cose dette nella seduta di ieri ed in quella d'oggi in un senso e nell'altro; e mi è risultato quello che dirò brevemente.

Ammetto che, sebbene l'articolo 42 della legge sul catasto stabile non accenni in modo speciale ai beni irrigui, si possa e sia anzi opportuno di comprendervi.

Però, siccome non si comprendono in questa nuova legge che i miglioramenti di grande portata, come sono precisamente quelli della riduzione di terreni incolti a terreni coltivati, di pascoli a prati od allrimenti, e che si lasciano da un canto le altre colture e migliorie, che sono di uguale e forse di maggior importanza che non quelle variazioni, parmi che non si debbano per conseguenza comprendere in questa legge le migliorie dell'irrigazione.

Spiegherò brevemente il mio concetto. Se, per esempio, vi è un dato canale d'irrigazione, il quale abbia una data portata d'acqua che irrighi una certa superficie e se si può indicare proporzionalmente o con spianamenti o con altre opere l'estensione di questa irrigazione, tale fatto è una migliorie irrigua, dirò, in piccolo, la quale, per il momento, io vorrei escludere da questa legge, che non è che transitoria e destinata essenzialmente a far sì che si possa per essa ottenere una revisione a grandi masse, cioè una revisione riflettente in singolar modo l'esame delle migliorie determinate da nuovi canali e da amplificazione di canali preesistenti e non di quelle determinate dall'industria agricola propriamente detta.

Io parto dall'idea che dall'un canto non si debba entrare in operazioni le quali si riferiscano ad un catasto stabile o quanto meno ad un catasto provvisorio, e dall'altro si stabilisca, per quanto è possibile, con questa legge semplicemente transitoria una più giusta perequazione, giacchè, se noi comprendiamo le migliori irrigue, non vi è ragione per cui non vi si comprendano le altre.

Ora, mentre nella legge proposta si fa astrazione da tutte le altre migliori, a me sembra che si debbano pure escludere quelle dell'irrigazione per quanto concerne i canali preesistenti.

Quindi, per non dipartirmi dallo spirito della legge e per stabilire una certa giustizia distributiva, io limiterei il paragrafo 3, cadente in discussione, a quei terreni che sono stati resi irrigui per il fatto di canali preesistenti stati ampliati. In questo modo mi pare che si ottengano due vantaggi: il primo di semplificare fino ad un certo punto l'operazione (non già che io ritenga impossibile l'operazione, come accennò testè il commissario regio; vi saranno delle difficoltà (non è dubbio) ma esse sono superabili; il secondo, di riparare alla poca giustizia di comprendere le migliori di terreni irrigui che siano state estese coll'acqua già preesistente, mentre non si comprenderebbero le altre migliori che sono assai importanti.

Per questi motivi io surrogarei al paragrafo 3 dell'articolo 1, cadente in discussione, altro paragrafo così concepito:

« Quelli che essendo stati allibrati come non irrigui ed ora lo sono mediante l'apertura di nuovi canali d'irrigazione o l'ampliamento di quelli preesistenti all'epoca dell'attuazione dei catasti in vigore, tenendo conto dei diversi avvicendamenti e delle rotazioni agricole. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Il Ministero non accetta.

PERZZA, relatore. L'ufficio centrale nemmeno.

PRESIDENTE. Se si desidera che io dia una nuova lettura della proposta Mosca, io la darò.

A vece di dire « Quelli che furono allibrati come non irrigui e che presentemente trovansi irrigati a periodi certi e determinati, tenendo conto dei diversi avvicendamenti e delle rotazioni agricole, » il senatore Mosca proporrebbe si dicesse: « Quelli che, essendo stati allibrati come asciutti, furono resi irrigui mediante l'apertura di nuovi canali d'irrigazione o l'ampliamento di quelli preesistenti all'epoca dell'attuazione dei catasti in vigore, tenendo conto dei diversi avvicendamenti e delle rotazioni agricole. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Il Ministero non potrebbe accettare questo emendamento per un semplicissimo motivo, cioè per un motivo pratico.

Io credo che esso sarebbe d'impossibile applicazione. Per estendere qualunque esenzione d'irrigazione si richiede la formazione di nuovi canali o piccoli o grandi. Di un fondo asciutto non si potrà formare un fondo irriguo senza la costruzione d'un qualche canale; quindi non vi sarebbe un limite fra i canali di cui è questione nella proposta del senatore Mosca ed i canali che da essa sarebbero esclusi.

Vorrebbe il senatore Mosca intendere soltanto i canali di derivazione dai fiumi e dai torrenti, ma in allora entriamo in una difficoltà incredibile, giacchè molti di questi canali hanno avuto un aumento d'acqua e da questi si è estesa l'irrigazione nei territori nei quali non esisteva prima; fuvi anzi, non solo semplice estensione ad un determinato fondo, ma ad intere provincie.

Ho citato quello che è avvenuto nel Vercellese in seguito alla formazione dei canali di Riva e di Asigliano. Questi canali non hanno resa necessaria un'ampliamento dei canali di derivazione della Dora, eppure hanno portato l'irrigazione in territori estesissimi, in territori che contano parecchie migliaia di giornate e che prima non ne godevano.

Mediante l'acquisto fatto dalle finanze del cavo Magrelli, si potrà portare il beneficio dell'irrigazione in quattro o cinque comunità della provincia di Casale, che ne erano prive finora, e con tutto ciò non si è aumentata la derivazione della Dora.

Io quindi lo dico schiettamente: questo emendamento sarebbe praticamente impossibile. Perciò io pregherei il senatore Mosca a volerlo ritirare, giacchè condannerebbe la legge ad essere inapplicabile.

MOSCA. A me sembra il tenore della proposta mia non escludere precisamente questi canali, di cui ha fatto cenno il signor ministro.

Io ho detto nuovi canali, anzi ho aggiunto: o canali stati ampliati. Quindi mi pare che si comprendano benissimo e precisamente quelli che il signor ministro ha creduto che io volessi escludere e che io non ho realmente escluso.

Io convengo esservi qualche difficoltà nell'applicare questa legge, come ve ne ha in tutte le altre, ma esaminiamo un comune che prima non godeva del beneficio del canale di Riva. In questo comune vi sarà, per esempio, stato notato nel catasto una superficie di 100 ettari, suppongo di risaie; adesso si vede che ve ne sono 200 o 300 e sono fatti da questo canale; dunque sta bene che si aggiungano questi 200 o 300 ettari che non erano compresi come risaie o come terreni irrigui e così andiamo via dicendo. Qualche difficoltà può benissimo incontrarsi in quest'accertamento, ma non saprei vederla tale da non poter essere risolta.

Io, nel mio concetto, che cosa ho voluto essenzialmente escludere dal paragrafo 3 del progetto? Ho voluto escludere le migliori agricole fatte coi canali preesistenti, perchè queste rientrano nell'industria agricola; e se si volesse ora comprenderle in questa legge transitoria, mi pare che giustizia richiederebbe che si comprendessero anche tutte le altre, ciò che ci farebbe ritornare all'idea di un catasto provvisorio che è stato fin qui generalmente escluso.

Mi pare che operando in questo modo adotteremo un sistema più conforme, dirò così, a quella giustizia distributiva cui tutti agogniamo.

DI CASTAGNETTO. Il lodevole sentimento di non impegnare una battaglia civile coi suoi colleghi dell'ufficio centrale ha rivolto contro di me solo il peso delle armi dell'onorevole senatore Giulio, ed io, mentre ne apprezzo l'onore, capisco quanto sia disuguale la battaglia.

Ad ogni modo mi corre obbligo di osservare che non intesi mai di dire che questa legge contenesse in sé un catasto provvisorio. Io accetto il principio di questa legge, e con questa accettazione rispondo anche alle osservazioni fatteci dall'onorevole senatore Andiffredi, accetto il principio della legge, d'imporre cioè i beni che non erano prima censiti; non accetto però come un beneficio il progresso delle imposte. Queste le accetto con rassegnazione come le accettate voi per il bene dello Stato, ma sicuramente non come beneficio, come un progresso.

Io adunque ho detto che questa legge pugnava contro tutti i motivi i quali hanno indotto il Parlamento a non accettare un catasto provvisorio; e infatti non credo che possa essere il caso di ripetere qui la questione immensa che fu sollevata quando fu discussa quella legge; ma se voi percorrete tutti i

ragionamenti che hanno persuaso il Parlamento a votar la legge del catasto stabile, voi troverete che si decise a ciò appunto per le difficoltà che s'incontravano nello stabilire il principio di un catasto provvisorio.

Il commettere ai comuni l'incarico di classificare i beni irrigui, apre l'adito a tutte quelle contestazioni che fu detto allora non essere superabili.

Se noi leggiamo le parole colle quali il commissario regio è venuto a combattere la proposta che si era fatta di censire le acque, troviamo che egli ha messo in campo tutti quei riflessi che noi adduciamo al momento per oppugnare il censimento parziale dei beni irrigui.

Egli ha dimostrato allora, e lo dimostrò luminosamente, come l'idea prima, l'idea la più naturale fosse quella che la proprietà delle acque, riconosciuta dal Codice stesso come proprietà stabile, fosse censita. Ma poi discendendo ad esaminare ad uno ad uno gli inconvenienti che potrebbero nascere da questo censimento, egli venne a concludere che l'acqua dovesse censirsi annessa ai fondi, e che non fosse possibile, stante gli inconvenienti gravissimi che s'incontrano, di poterla censire isolatamente.

Ora censire l'acqua annessa ai fondi che cosa significa? Significa entrare in quella discussione nella quale dovrà entrare la Commissione del catasto stabile per poter stabilire la base del censimento; e potrà benissimo occorrere che siano necessarie delle spese, delle perizie, insomma tutti quegli inconvenienti che formano l'importanza di un catasto stabile.

Vogliamo noi escludere che quando le comunità avranno presa la determinazione, la deliberazione relativamente ai beni irrigui, i proprietari interessati nei termini che la legge loro accorda, vengano a fare opposizione, chiedere perizie, chiedere nuovi estimi, dimostrino che quelle acque non costituiscono che una piccola irrigazione, che possono fluire non continue, ma temporariamente, insomma tante circostanze che relativamente alla proprietà diminuiscono o modificano lo stato delle cose, per cui può essere maggiore o minore il censo da attribuirsi a quei beni?

Io credo che ragionevolmente non si possano impedire i proprietari di addurre questi motivi, e se si ammettono questi motivi in quelle intricate discussioni che consigliano di attenersi al catasto stabile, che cosa ne avverrà? Quando la Commissione del catasto sarà riuscita cogli elementi di cui può disporre a stabilire i diversi titoli di terreni di prima, seconda e terza categoria, tenuto anche conto dell'irrigazione, allora potrà discutersi la maggior o minor quota del censo, e si avrà una base certa; ma col mezzo solamente dei comuni, io credo, o signori, che noi cadiamo negli stessi inconvenienti che abbiamo voluto evitare.

Questa legge, dico, è in manifesta contraddizione col principio che il Parlamento ha adottato.

Si disse che il Senato poteva aver adottata una legge ed oggi sanzionarne un'altra; ma non deve potersi dire che il Senato, solamente per considerazioni secondarie, voglia cambiare affatto la base di un provvedimento che egli ha creduto necessario e giusto. E qui mi occorre dire due parole relativamente all'osservazione dei pascoli fatta oggi dal commissario regio.

Il commissario regio osservava che tutti i motivi i quali furono allegati ieri ed oggi in sostanza sono gli stessi che sempre furono adottati nella presente questione. Ciò non mi sorprende, perchè i motivi adottati, sia dal ministro, sia dal commissario regio, furono anche identici in sostenere il loro assunto, che le acque ossia le terre irrigate debbono essere censite. Al che noi opponiamo non potersi aderire senza im-

pugnare i principii già posti per base del catasto stabile e senza commettere ingiustizie relativamente ad altre nature di beni.

Il commissario regio ha poi fatto osservare che la materia si può dire già quasi giudicata, perchè al paragrafo 2 si contiene la menzione di pascoli, e quale non era espressa nell'articolo del progetto di legge 1855.

In primo luogo però questo paragrafo, stante l'annuenza data dal signor ministro, non è votato ancora. Con ciò non dico che non sarà votato, perchè io ci vedo altri motivi per votarlo.

Credo in verità che vi sia un cambiamento all'articolo 42, nel dire *diverse colture*, ma tuttavia vi passa una grandissima differenza tra l'irrigazione ed il pascolo.

La parola *pascolo*, presa in quel significato in cui è espressa, non dice molto più di quel che dice *boschi*, *brughiere*, ecc., perchè generalmente in queste brughiere, boschi, ecc., si va al pascolo, e massime nei boschi comunali. S'intende per pascolo tutti quei terreni e quei gerbidi, quelle quantità vaste di terreni in cui cresce un po' d'erba benissimo, ma che non sono ridotti a coltura.

Dunque, quando si tratta di censire beni non prima coltivati, credo che sia utile una spiegazione; ma dico che noi usciamo dall'intento della legge, quando veniamo a classificare i diversi generi di coltura, quando noi tocchiamo la questione la più delicata, che si possa presentare in agricoltura, quella dell'irrigazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli affari esteri. Come osservava il regio commissario, tutti gli argomenti addotti contro il paragrafo terzo si riducono a due: difficoltà, per non dire impossibilità, di eseguire l'operazione prescritta da questo paragrafo; ingiustizia del principio che informa il medesimo.

Per essere logico dovrò cominciare dal dimostrare la giustizia del provvedimento; giacchè, ove fosse ingiusto, tornerebbe inutile il dimostrare che sia possibile di applicarla, e tanto meno che sia utile. Ma siccome la questione di questa possibilità è stata trattata in modo almeno, a parer mio, convincentissimo dall'onorevole senatore Giulio e dal commissario regio, io non mi addenterò in essa, solo vi ricorderò, come opportunamente osservava il senatore Giulio, che non si tratta di operazione catastale, nè di misure, nè di sistemi, nè di classificazione, si tratta semplicemente della constatazione dell'effetto della nuova ed antica irrigazione e della parificazione dell'estimo col terreno il più vicino. Quindi non si potranno addurre contro questa operazione gli argomenti che valevano contro il catasto stabile.

Sicuramente l'operazione è difficile, non più difficile però di quella prescritta negli altri paragrafi della legge, forse meno di essa difficile.

Ma, lo ripeto, questa parte della questione è stata trattata da uomini, la di cui voce ha assai più autorità della mia, sicchè non credo di dover aggiungere parola. Solo mi limiterò a dimostrare la giustizia di questa disposizione. Per provarlo, o signori, mi basterà di esaminare quello che si è proposto il legislatore colla presente legge.

Il legislatore si trovava a fronte di una patente, grandissima ingiustizia da tutti riconosciuta, cioè dell'ineguaglianza estrema del tributo prediale fra provincia e provincia, fra comune e comune, fra proprietari e proprietari.

A fronte di quest'immensa ingiustizia, che cosa ha fatto il Parlamento? Ha cercato i rimedi più pronti e più radicali. Dopo lunghi studi, riconosciuto impossibile un rimedio pronto, applicabile a tutti i mali, ha dovuto addivenire all'adozione di un rimedio radicale, ma lungo e costoso, il catasto stabile.

Ma il legislatore si è detto: fra tutte queste grandi ingiustizie non ve ne sarebbero alcune da potersi fare scomparire immediatamente? E dopo avere sottilmente speculato ha rinvenuto che le maggiori si potevano con facilità fare scomparire, e tutti caddero d'accordo con me che si poteva immediatamente, senza aspettare che fosse compiuta l'operazione del catasto stabile, imporre in primo luogo i beni rurali censibili che non furono allibrati, in secondo luogo quelli i quali avevano mutato condizione.

Perchè, o signori, ha il legislatore creduto che i beni che avevano mutato condizione potessero essere colpiti immediatamente?

Non è per questa trasformazione fisica, ma perchè tali beni avevano acquistato un gran valore, e migliorata notevolissimamente la loro condizione, e poi perchè questo miglioramento era facilmente constatabile.

Ecco i due estremi i quali hanno indotto il legislatore, e spero indurranno il Senato ad adottare il principio dei miglioramenti notevoli, miglioramenti facilmente constatabili.

Questi caratteri non s'incontrano essi nel paragrafo 3, cioè miglioramenti notevoli, miglioramenti facilmente constatabili? E se s'incontrano nei beni descritti al paragrafo 3, s'incontreranno forse in un'altra trasformazione? Dico di no. Dunque deve dimostrare che questi due caratteri esistono per i beni che non erano irrigui e che lo sono divenuti, e che non esistono in egual grado per nessun'altra variazione di coltura.

Che l'introduzione dell'irrigazione là dove non esisteva abbia trasformato, migliorato d'assai la produzione, quindi il valore dei beni, è un fatto notorio, e ciò non per una o per due, ma per tutte le provincie dello Stato.

Ho parlato del Vercellese che conosco meglio di altre provincie, ma posso parlare anche della provincia di Torino.

Ivi un ardito proprietario ebbe il coraggio di trasformare una valle in un serbatoio d'acqua, mediante il quale irrigò una grande quantità di terreni. Ebbene, sapete che cosa ha prodotto questa trasformazione? I suoi beni, se non erro, erano affittati da 6 a 7000 lire, ora lo sono a 30,000 lire. Voi dunque vedete quale è stata la trasformazione, l'aumento dei prodotti dall'irrigazione. In tal caso però questo proprietario ha dovuto sottostare ad ingenti spese.

Credete voi che uguale analogo miglioramento non si sia prodotto nella provincia di Lomellina? La miglior prova è il prezzo col quale si pagano le acque.

Sapete voi, o signori, a qual prezzo salgano esse in certe parti della Lomellina? Esse pagansi persino due quinti del prodotto lordo: voi vedete perciò quanta sia la virtù di queste acque.

Io dico adunque essere cosa incontrastabile che la trasformazione d'un fondo da fondo non irriguo ad irriguo, equivalga fino ad un certo punto alla trasformazione di un fondo pascolo a fondo coltivato.

Supponete, per esempio, senza andare molto lontano, che i terreni circostanti di Torino fossero privi del beneficio dell'irrigazione. Credete voi che il valore locale non scemerebbe immediatamente del 30, del 40 per cento? Per me non ne ho il menomo dubbio: i terreni circostanti di Torino avrebbero un valore molto infimo se non vi fosse il beneficio dell'irrigazione congiunto alla facilità di procurarsi i concimi, nè si potrebbero affittare la metà, e forse il terzo di quello che si affittano.

Io credo perciò d'avervi dimostrato che uno dei due estremi che hanno indotto l'ufficio centrale a proporvi l'adozione del paragrafo secondo, si trova pure nel paragrafo terzo.

È egli poi cosa difficile il constatare queste mutazioni nell'economia d'un terreno? Io non lo credo: non vi è cosa più notoria in un paese che la condizione d'un fondo rispetto al regime dell'acqua.

In un comune tutti conoscono i fondi che erano anticamente irrigati e quelli che lo sono stati nuovamente. Certamente se si volesse spingere l'applicazione di questa legge sino a ricercare se in uno stesso fondo una parte è irrigata e l'altra no, massime se questo fondo è stato sottoposto a vicenda, se mediante i miglioramenti di coltura l'irrigazione sia estesa, certamente, dico, si entrerebbe in un dedalo di difficoltà; ma tale non è lo spirito della legge, nè tale per fermo sarà lo spirito delle istruzioni che formulerà il Ministero.

Quando in uno stesso fondo in parte irrigato vi è stato una miglior distribuzione delle acque, certo non si andrà a modificarne l'estimo; ma rispetto a fondi che non erano irrigati, e che sono stati sottoposti all'irrigazione, questa, o signori, è di tutte le contestazioni la più facile ad operarsi, appunto perchè, onde estendere l'irrigazione a quelli, è necessario il costruire dei cavi.

I cavi sono là per dirvi se l'irrigazione è nuova od antica: dove vi sono vecchi cavi non si andrà a ricercare: ma dove si vedrà un cavo nuovo si andrà dietro ad esso, e si troveranno i fondi che sono stati dopo l'ultimo censo ridotti a coltura irrigua.

Io vi ripeto quindi che il secondo estremo, quello cioè di constatare facilmente questi grandi miglioramenti si ritrova. Vado più oltre, e dico non potersi ritrovare gli altri estremi negli altri miglioramenti agricoli, a cui si accenna dall'ufficio centrale e da altri oratori. Alcuni di essi hanno parlato del drenaggio. Se questo veramente esistesse sopra una grande estensione, essendo facilmente constatabile e dovendo, a mio avviso, produrre un grandissimo miglioramento (io però non lo posso ancora dire con certa scienza, poichè sono pochi mesi che io dreno) (Ilarità), anche esso dovrebbe essere soggetto all'imposta, e se fra 100 anni si facesse un nuovo censimento, io penso che anche del miglioramento del drenaggio si dovrà tener conto.

Ma lasciando questa discussione ai nostri nepoti, io dico che i miglioramenti cui specialmente accennava il senatore Plezza, quelli cioè dei piantamenti dei gelsi e di viti, sieno di un accertamento molto più difficile che quello dell'irrigazione. In primo luogo perchè non si potrà sapere se quel campo, che ora è piantato a gelsi, 100 anni fa non lo fosse di già, quantunque i gelsi siano giovani? Diffatti, chi può provare che non vi esistessero già 100 anni sono altrettanti gelsi vecchi, ai quali siansi sostituiti nuovi gelsi? Quindi non potrassi accertare questa trasformazione. In secondo luogo, perchè la quantità dei gelsi di cui un ettare è capace varia in limite larghissimo, e pur troppo nel nostro paese pochissimi sono i terreni sui quali siensi piantati tutti quei gelsi che il medesimo può sopportare utilmente; onde si entra in un'infinità di miglioramenti, dal miglioramento prodotto da 10 gelsi per ettare fino a quello prodotto da 60 per ettare.

E poi, o signori, il miglioramento del gelso è anche pel catasto stabile di una constatazione assai più difficile, che quella dell'irrigazione, poichè si tratta di determinare e la forza produttiva del terreno rispetto al gelso, e il suo valore presente, e quello futuro, mentrechè il gelso non ha un valore costante; esso ha un periodo di accrescimento, poi un periodo stazionario, e infine un periodo di deperimento. In tal caso, o signori, noi ci troveremmo ingolfati in tutte le difficoltà dell'estimo provvisorio che si volle evitare, e quindi

non è paragonabile, dal lato della possibilità della constatazione, l'operazione indicata dal paragrafo terzo, con quella che dovrebbe aver luogo se si volesse applicare ai piantamenti dei gelsi.

Lo stesso, o signori, si dica per le viti; ma quand'anche per le viti la possibilità di accertamento esistesse, non sarebbe questa la circostanza opportuna per accrescere pesi sopra i proprietari di esse; che anzi sarà una dura necessità, si dovrà forse pensare ad alleggerire quelli che già loro sovrastano, ove la crittogama perduri od imperversi.

Esclusi i piantamenti suddetti, io in verità non saprei a quale altro miglioramento si potrebbero applicare quei due caratteri che noi abbiamo stabiliti come necessari, onde questa legge possa ad essi estendersi.

Se poi si prende la questione sotto un aspetto più largo, si farà manifesto come la giustizia richieda che questo paragrafo terzo sia immediatamente applicato, cioè che i beni che godono del beneficio dell'irrigazione vengano almeno colpiti come sono colpiti i beni irrigui.

L'onorevole senatore Giulio osservava che i nostri catasti risalgono ad oltre un secolo; in questo periodo di tempo le condizioni della produzione agricola hanno mutato assai, sia nei miglioramenti che si sono introdotti nell'agricoltura, sia anche per la variazione dei prezzi dei prodotti agricoli; questi due elementi hanno contribuito ad accrescere il valore della produzione agricola; e anche quei miglioramenti io voglio credere che si applichino tanto rispetto alla coltura asciutta, quanto alla coltura irrigua.

Rispetto all'aumento del prezzo medio dei prodotti agricoli io credo che possa esistervi un aumento molto maggiore nei prodotti dei beni a coltura irrigua, che non nei prodotti di beni a coltura asciutta.

Diffatti se voi prendete i prezzi medii dei cereali del secolo scorso e li paragonate ai prezzi medii dei cereali di questo secolo, vedrete che fra questi vi corre molto minore differenza che fra i prezzi medii dei prodotti dei beni irrigui. Paragonate il prezzo medio del grano nel secolo scorso con quello del presente, paragonate il prezzo medio dei latticini nel secolo scorso col prezzo medio dei latticini di questo secolo, e voi vedrete una differenza enorme, senza paragone maggiore che quella dei cereali.

Quindi, o signori, io dico che i proprietari di beni irrigui antichi e nuovi sono in condizione, relativamente al Governo, infinitamente migliore di quella dei proprietari dei beni asciutti.

Diffatti, se voi entrate nei particolari dell'imposta prediale, se voi volete ricercare le località dove questa si stabilirà rispetto al reddito, voi vedrete che sono i paesi a coltura asciutta, i paesi massime dove l'irrigazione è assolutamente impossibile.

Questa differenza a favore delle proprietà irrigue non è una cosa che possa venire modificata; anzi tengo per fermo che da ciò ne avverrà che il prezzo del grano, dei latticini, il prezzo insomma di tutti i prodotti che richiedono l'acqua, aumenterà in proporzione di quello dei prodotti che non ne abbisognano. E perchè, o signori? Perchè la produzione nazionale farà concorrenza alla produzione dei paesi più lontani; il prezzo di questo grano non sarà in ragione soltanto dei bisogni e della popolazione nazionale, ma in ragione del prezzo dei grani esteri che possiamo far venire a poco costo da regioni lontane, dal mar Nero e dall'America, mentre invece il prezzo dei latticini sarà sempre determinato dalla produzione nazionale; crescendo quindi la popolazione, crescendo le comunicazioni, crescendo i bisogni, senza che la produzione

possa crescere, ogni proprietario crescerà il prezzo di questi prodotti.

E per vero, o signori, mentre il prezzo dei cereali si tiene ad un valore equilibrato, od almeno con poca variazione, noi vediamo il prezzo del grano e dei latticini crescere in proporzione dell'agglomerazione della popolazione; noi vediamo il grano molto più caro in Francia che non in Piemonte. Dunque, signori, voi vedete che i proprietari dei beni irrigui, forse come classe, si trovano rispetto ai proprietari dei beni non irrigui in una condizione molto più favorevole, e se quindi la legge viene a colpirla, non tutti, ma come classe, la quale fu più delle altre favorita, poichè gode di benefici di cui godono le proprietà degli altri, senza averne gli oneri, il legislatore lungi dal fare ingiustizia rende omaggio ad un principio di giustizia, ed io credo che se il Senato rigettasse quest'articolo, ne risulterebbe un sentimento doloroso, come se si fosse negata una giusta sentenza.

Questa legge non dev'essere d'altronde che transitoria, è un primo passo, è un avviamento a quella giustizia generale, che noi otterremo col catasto stabile.

Io credo che questa misura provvisoria possa adattarsi molto bene alle proprietà irrigue. Certamente quelle provincie ove esistono maggiori proprietà irrigue saranno più specialmente colpite da questa legge; ma posso assicurare il Senato che esse si trovano in condizione di portare molto facilmente un qualche aumento di tributo prediale, mentre hanno ricavato dai maggiori prodotti (poichè sono state favorite da larghissimi raccolti) e dai prezzi altissimi di essi, delle somme che rappresentano cinque, dieci e forse venti volte il capitale di ciò che verranno a pagare con questa disposizione.

Che questo tenuissimo aumento che non toglie loro che una piccolissima porzione dei larghissimi utili che hanno ricavato in questi ultimi anni, loro torni incomodo e faccia nascere dei reclami, che procuri forse al ministro una meno lieta accoglienza allorchando andrà fra essi, è possibile. Nessuno ama di pagare, nessuno ama di abbandonare una benchè menoma parte degli utili conseguiti. Una volta che un utile è conseguito pare tutto naturale che si sia poco disposti ad abbandonarne una parte, ma che quelle provincie sieno soverchiamente gravate in questa circostanza da un aumento d'imposta che forse non andrà ad un centinaio di mila lire, è quello che in verità per chiunque le conosce come io le conosco, mi pare una proposizione poco sostenibile.

Io spero quindi che il Senato per ragione di giustizia, per ragione di opportunità, vorrà sanzionare il paragrafo terzo, il quale è quello che dà maggior peso alla legge.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Vi è un emendamento proposto dal senatore Mosca.

Io domando se vi è chi lo appoggia.

(Non è appoggiato.)

Voci. La chiusura! la chiusura!

PIEZZA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vogliono la chiusura. Io la metterò ai voti.

Chi vuole chiudere la discussione di questo paragrafo terzo si alzi.

(La discussione è chiusa.)

Io rileggerò questo paragrafo. (Vedi sopra)

DE CARDENAS. Domando la divisione.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti la prima parte di questo paragrafo 3; chi l'approva si alzi.

(È approvata.)

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1855-56

Metto ora ai voti la seconda parte.

DE CARDENAS. Domando la parola sulla seconda parte.

PRESIDENTE. La discussione è chiusa sull'intero paragrafo.

Voci. È chiusa! è chiusa!

DE CARDENAS. Era inutile accogliere la proposta di divisione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la seconda parte.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata.)

Ora rimarrebbe il paragrafo 2 il quale è rimasto in sospeso ieri per l'aggiunta della parola *permanente*.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Se il Senato crede che si rimandi a domani per essere l'ora tarda, allora io lo pregherei nuovamente a volersi radunare per tempo, cioè alle ore 2 precise, acciò la seduta possa avere più facilmente il suo effetto.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.